

Roma, 22.10.2024



**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI RIVOLTE ALL'ORIENTAMENTO DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE VERSO LA CULTURA DI IMPRESA - GIOVANI E IMPRESA II EDIZIONE (COD. PROG. 811).**

**FAQ**

**(Frequently Asked Questions)**

**Domanda 1)** Gli interventi previsti dal progetto possono prevedere un'attività di sensibilizzazione da svolgersi nelle classi V degli istituti di istruzione secondaria che comprendono fasce di età 17 - 20 anni, stante l'interesse dell'istituto superiore del territorio?

**Risposta 1)** Le attività di sensibilizzazione oggetto del quesito possono senz'altro essere previste dal progetto candidato, in quanto rientrano nelle tipologie di attività come esemplificato nell'art. 4, comma 1 dell'Avviso pubblico, e in particolare, *coaching* e *tutoring*, laboratori tematici e di pratica, attività info-formative sulla costituzione e la gestione di un'impresa. Quanto alla fascia di età 17-20 anni, si segnala che l'Avviso individua come *target* i giovani 18-35 anni, quindi, i diciassetenni che compongono parte delle aule, non potranno essere conteggiati nel *target* delle attività progettuali indicato nel progetto esecutivo candidato all'Avviso ANCI.

**Domanda 2)** Per quanto riguarda l'adesione dei Comuni ex art. 2 dell'Avviso, è possibile presentare la proposta progettuale con un Partenariato composto tra Comune capofila ed un'Unione di Comuni, già esistente, composta nella sua totalità da Comuni ricadenti in Area interna, il cui legale rappresentante firmerà l'Accordo di collaborazione ex art. 7 dell'Avviso? Oppure bisogna costituire il Partenariato con i singoli Comuni aderenti alla suddetta associazione e quindi è necessaria la sottoscrizione dei legali rappresentanti di ciascun Comune?

**Risposta 2)** Nel caso in cui tutti i Comuni dell'Unione abbiano le caratteristiche riportate all'art. 2 comma 2 (Comuni ricadenti in Aree interne mappatura SNAI e/o in zone rurali, montane e/o



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Iniziativa co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio civile universale a valere sul "Fondo per le politiche giovanili - anno 2022"

svantaggiate), l'Unione di Comuni intesa come tale può far parte del Partenariato "obbligatorio" di progetto e dunque sottoscrivere come tale l'Accordo di collaborazione ex art. 7 dell'Avviso. Se così non fosse, sarà sufficiente indicare in delibera di giunta quali Comuni dell'Unione soddisfino le caratteristiche in modo da essere adempienti rispetto al "Partenariato obbligatorio", mentre l'Unione di Comuni come tale aderirà al progetto come Partner ex art. 3 dell'Avviso. Si riporta quanto disposto dall'art. 2 comma 3 dell'Avviso pubblico:

*"Potranno far parte del Partenariato di Progetto anche le forme associative previste dagli articoli 30 e seguenti del Capo V del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii (Testo Unico Enti Locali) già costituite alla data di scadenza per la presentazione della domanda al presente Avviso, a condizione che:*

*- in esse siano già presenti Comuni che soddisfino le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2.2.;*

*- l'oggetto e/o le funzioni della forma associativa siano riferiti all'attuazione, in forma associata, delle politiche di sviluppo locale, delle politiche sociali oppure dei servizi socio-sanitari;*

*- la durata coincida o sia coerente con il cronoprogramma previsto dalla proposta progettuale;*

*- i soggetti appartenenti alla medesima forma associativa conferiscano al soggetto Capofila apposita delega a partecipare alla presente procedura."*

**Domanda 3)** Ai sensi dell'art. 5.4. dell'Avviso in base alle regole stabilite nelle "Indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e rendicontazione", oltre alla valorizzazione delle risorse umane impiegate nello svolgimento delle attività per cofinanziare almeno il 20 % del valore complessivo del Progetto quali altre tipologie di risorse (es.: costo acquisto beni, canone di locazione beni, costi acquisto servizi, spese di promozione, pubblicizzazione e divulgazione di materiali etc.) possono essere valorizzate per sostenere la quota di cofinanziamento locale?

**Risposta 3)** Come previsto nelle citate "linee guida", il co-finanziamento locale può essere composto da qualsiasi tipologia di spesa prevista nel piano finanziario purché sostenuta dall'Ente capofila e/o dall'Ente Partner. Resta inteso che l'unico responsabile e garante del co-finanziamento nei confronti di ANCI è l'Ente Capofila.

**Domanda 4)** È possibile prevedere nel Progetto la partecipazione di Partner "a titolo non oneroso" senza assegnazione di budget, ma che sottoscrivano l'Accordo di collaborazione ex art. 7 dell'Avviso? Ovvero Partner la cui attività nel Progetto venga svolta a titolo non oneroso (comunicazione, sostegno al coinvolgimento dei giovani, partecipazione a percorsi di coprogettazione) e quindi senza rendicontazione di spese da parte del Partner citato?

**Risposta 4)** È possibile inserire nell'Accordo di collaborazione partner di progetto che non abbiano in gestione quote di budget, né rendicontino spese, ma che collaborino allo svolgimento delle attività progettuali, come negli esempi indicati nel quesito.



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

**Domanda 5)** In riferimento al punto 2.4. dell'Avviso si richiede se possa considerarsi valida ai fini della composizione del Partenariato di progetto ex art. 3 dell'Avviso, la fattispecie di collaborazione già in essere nella forma della "Convenzione" fra una Fondazione di partecipazione e il Comune Capofila, come qui di seguito dettagliatamente descritto. La Fondazione y è una Fondazione di partecipazione che svolge funzioni di interesse generale e che per sua natura è aperta a tutti i soggetti pubblici e privati che vogliono partecipare alla realizzazione di uno scopo comune meritevole di tutela. In particolare, per sua natura statutaria, la Fondazione y realizza attività di interesse generale nel campo dello sviluppo territoriale, ambientale, sociale ed economico. Il Comune x con Delibera di Consiglio Comunale ha approvato la propria adesione alla Fondazione y in qualità di partecipante istituzionale. Successivamente alla delibera è stata stipulata una Convenzione con la Fondazione che regola in modo stabile i rapporti di collaborazione col Comune. È possibile in ragione della Convenzione in essere tra Comune x e Fondazione y, anche tenuto conto della composizione pubblico-privata della Fondazione, considerare quella fra Comune e Fondazione una collaborazione valida ai fini della candidatura all'Avviso ANCI ed escludere pertanto il ricorso all'evidenza pubblica per il coinvolgimento del Partenariato di progetto ex art. 3 dell'Avviso?

**Risposta 5)** La Fondazione y può sottoscrivere direttamente, senza ulteriori formalità, l'Accordo di collaborazione richiesto ex art. 7 dell'Avviso per la candidatura della proposta progettuale. Nell'Accordo ex art. 7 citato, che sarà sottoscritto ai fini della candidatura al presente Avviso, occorrerà citare gli estremi degli atti che sanciscono la natura della Fondazione, nonché gli estremi degli atti di convenzionamento tra Comune e Fondazione, che descrivono la collaborazione in essere. Si raccomanda infine, nell'Accordo di collaborazione ex art. 7 dell'Avviso di riportare anche il dettaglio delle attività (ed eventuale *budget*) assegnate alla Fondazione nell'ambito del Progetto candidato a finanziamento.

**Domanda 6)** Si chiede se, in riferimento a quanto stabilito all'art. 2.4 dell'Avviso, sia possibile, attraverso procedure ad evidenza pubblica, coinvolgere tutti i soggetti privati del Partenariato economico-sociale oppure soltanto quelli non già elencati dal predetto articolo e, quindi, ad esclusione di: Enti del Terzo Settore, associazioni non riconosciute, associazioni di categoria, enti di ricerca, università, fondazioni?

**Risposta 6)** L'art. 2.4. indica esplicitamente che la lista di soggetti che compongono il Partenariato di Progetto è riportata "a titolo esemplificativo" e quindi non esaurisce il novero di Partners pubblici e privati che possono comporre il Partenariato di Progetto. Ne consegue che i Comuni sono liberi di decidere quali tipologie di Partner coinvolgere nel Progetto, fermo restando soltanto quanto previsto dagli art. 2.1. e 2.2. sui Comuni che devono obbligatoriamente essere inclusi nel Partenariato (Comuni ricadenti in area interne e/o rurale e/o montana e/o in zona svantaggiata).

**Domanda 7)** Si chiede se i beni durevoli con utilità pluriennale siano rendicontabili fra le spese del progetto, all'interno della voce "acquisto di beni", per intero oppure soltanto in quota parte, calcolandone la quota di ammortamento in base ai principi di contabilità pubblica?



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

**Risposta 7)** Come specificato nelle *“Indicazioni operative per la predisposizione del Piano finanziario e Rendicontazione”* (all. C dell’Avviso) al punto G n. 3 *“Acquisto di beni”* *“Il costo imputabile per singolo bene è rappresentato dal costo integrale di acquisto, il quale include il valore totale del bene, eventuali costi di trasporto”*. Ovviamente il bene da acquistare deve essere esplicitato all’interno del progetto esecutivo nella relativa linea di intervento.

**Domanda 8)** Si richiede se il partenariato con i Comuni appartenenti alla stessa provincia, anche se non confinanti fra loro, che: a) fanno parte di un’Area Interna individuata dalla Mappatura della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) 2022 e/o b) ricadono in zone rurali, montane e/o zone svantaggiate classificate come tali dai regolamenti europei sullo Sviluppo rurale, dovrà essere sancito ai sensi dell’art.15 della legge 241/90 o si può fare direttamente un unico accordo con soggetti pubblici e privati sulla base dell’allegato E schema di accordo ai sensi dell’art.12 L.241/90 come indicato da bando?

**Risposta 8)** È necessario, frutto di scelte a monte (vedi art. 7 dell’Avviso) un unico Accordo di collaborazione ex art. 12 della legge 241/1990 fra il Comune Capofila e tutti i Partner di progetto sulla base dell’allegato E) all’Avviso pubblico.

**Domanda 9)** Il Comune x ha in essere un rapporto contrattuale con un soggetto privato, selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica, che vorrebbe coinvolgere nel partenariato economico-sociale di progetto nell’ambito del Progetto candidato. Tale rapporto contrattuale riguarda una collaborazione nell’ambito di servizi socio-sanitari, scade il 25/04/2025 ma è intenzione dell’Amministrazione Comunale esercitare l’opzione di proroga contrattuale per ulteriori 36 mesi. In tal caso, visto l’art. 1, comma 2.4, ultimo periodo, del predetto Avviso ANCI, sarebbe possibile coinvolgere il soggetto in questione?

**Risposta 9)** Ai sensi dell’art. 2, comma 4 dell’Avviso Giovani e Impresa II ed.: *“Il Partenariato di Progetto dovrà essere composto, oltre che dai Comuni di cui ai commi 2.1 e 2.2, anche da altri soggetti pubblici o privati quali, a titolo esemplificativo: Città metropolitane, Province, altri Comuni diversi da quelli di cui al comma 2.2, enti del terzo settore individuati ai sensi degli artt. 55 e 57 del decreto legislativo 117/2017, altri soggetti del partenariato economico-sociale, associazioni non riconosciute, associazioni di categoria, enti di ricerca, università, fondazioni ed altri soggetti privati individuati secondo principi di evidenza pubblica e secondo i criteri e le modalità predeterminate, a garanzia di trasparenza ed imparzialità”*. Qualora il soggetto privato sia già stato selezionato tramite evidenza pubblica e la collaborazione con il Comune sia formalizzata in un contratto tuttora in vigore, sarà possibile includere tale soggetto nel Partenariato di progetto ai fini del presente Avviso, purché la collaborazione riguardi lo svolgimento di funzioni e attività relative alle politiche di sviluppo locale, alle politiche sociali oppure ai servizi socio-sanitari. Tale collaborazione deve avere inoltre una durata coerente con il cronoprogramma previsto dalla proposta progettuale candidata all’Avviso. Se ciò non fosse, la durata dovrà essere prorogata prima della candidatura all’Avviso stesso. Infine, il coinvolgimento del soggetto privato in discorso nel Partenariato di progetto, in forza del contratto con il Comune, dovrà essere dimostrato dalla sottoscrizione, da parte dello stesso soggetto, dell’Accordo di collaborazione ex art. 12 della legge 241/1990 richiesto dall’Avviso.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

**Domanda 10)** In relazione a quanto previsto all'art. 2, comma 2, si chiede se come partner progettuale obbligatorio, anziché un Comune appartenente alla stessa provincia facente parte di: a) un'Area Interna individuata dalla Mappatura della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) 2022 e/o b) ricadente in zone rurali, montane e/o zone svantaggiate classificate come tali dai regolamenti europei sullo Sviluppo rurale, sia possibile avere una Unione dei Comuni della stessa provincia di cui fanno parte Comuni aventi le caratteristiche di cui sopra alla lettera a) e alla lettera b)?

**Risposta 10)** Nel caso in cui tutti i Comuni dell'Unione abbiano le caratteristiche riportate all'art. 2 comma 2 (Comuni ricadenti in Aree interne mappatura SNAI e/o in zone rurali, montane e/o svantaggiate), l'Unione di Comuni intesa come tale può far parte del Partenariato "obbligatorio" di progetto e dunque sottoscrivere come tale l'Accordo di collaborazione ex art. 7 dell'Avviso. Se così non fosse, sarà sufficiente indicare in delibera di giunta quali Comuni dell'Unione soddisfino le caratteristiche in modo da essere adempienti rispetto al "Partenariato obbligatorio", mentre l'Unione di Comuni come tale aderirà al progetto come Partner ex art. 3 dell'Avviso. Si riporta quanto disposto dall'art. 2 comma 3 dell'Avviso pubblico: *"Potranno far parte del Partenariato di Progetto anche le forme associative previste dagli articoli 30 e seguenti del Capo V del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii (Testo Unico Enti Locali) già costituite alla data di scadenza per la presentazione della domanda al presente Avviso, a condizione che:*

- *in esse siano già presenti Comuni che soddisfino le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2.2.;*
- *l'oggetto e/o le funzioni della forma associativa siano riferiti all'attuazione, in forma associata, delle politiche di sviluppo locale, delle politiche sociali oppure dei servizi socio-sanitari;*
- *la durata coincida o sia coerente con il cronoprogramma previsto dalla proposta progettuale;*
- *i soggetti appartenenti alla medesima forma associativa conferiscano al soggetto Capofila apposita delega a partecipare alla presente procedura."*

**Domanda 11)** I partner devono essere necessariamente del territorio?

**Risposta 11)** Non è previsto un vincolo specifico. Si ricorda tra i criteri di valutazione di cui all'articolo il n. 4 riguarda: *"Ampiezza e rappresentatività del Partenariato economico-sociale di Progetto, in particolare e fra l'altro per la presenza di partners di riferimento dei settori economico- produttivi e/o del sociale operanti sul territorio. Sarà anche valutato l'eventuale collegamento con istituti tecnici professionali e istituti tecnici superiori presenti sull'area territoriale di riferimento."*



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE